

Penale Sent. Sez. 3 Num. 7773 Anno 2021

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: GAI EMANUELA

Data Udienza: 11/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Padulo Eugenio, nato a Napoli il 18/02/1961

avverso l'ordinanza del 03/06/2020 della Corte d'appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Padulo Eugenio ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, proposta dalla ricorrente, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, in data 15/09/2017, irrevocabile il 21/09/2018, con la quale l'istante era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod.pen., capo 9), in concorso con il figlio Padulo Pasquale, in relazione alla condotta corruttiva dell'agente di Polizia penitenziaria Abis Daniele, che accettava la promessa da parte

dell'istante, di corresponsione della somma di € 200,00 per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, segnatamente per introdurre all'interno del carcere ove egli era detenuto, materiale vario a beneficio di questi.

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, solleva un unico articolato motivo di gravame, la violazione di cui all'art. 630 comma 1 lett. a) cod.proc.pen. Secondo il ricorrente sussisterebbe l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della condanna dell'istante, privato corruttore, con quelli oggetto della sentenza di assoluzione del pubblico ufficiale corrotto. Poiché il pubblico ufficiale corrotto era stato assolto nel giudizio ordinario con la formula «il fatto non sussiste» in relazione al capo 9) di imputazione, trattandosi di un reato a concorso necessario, tale epilogo comporterebbe la revisione della sentenza di condanna per contrasto di giudicati.

La Corte di cassazione con numerose pronunce nelle quali veniva in rilievo, ai fini di revisione della condanna, il venir meno degli elementi del concorso necessario per effetto di una sentenza di assoluzione, ha chiarito che l'accertamento di insussistenza del reato per il concorrente necessario fa venire meno la stessa configurabilità del reato, ritenendo sussistente l'ipotesi di revisione di cui all'art. 630 comma 1 lett. a) cod.proc.pen.

La Corte d'appello di Roma non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici qui evidenziati e con motivazione non corretta avrebbe escluso il presupposto per la revisione ritenendo sussistente una difformità valutativa dei fatti, laddove, invece, ricorrerebbe una inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della condanna e quelli posti a base della sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste del concorrente necessario.

Il difensore del Padulo ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

È utile esporre brevemente le coordinate interpretative del mezzo straordinario di impugnazione della revisione, per la decisione del caso sottoposto a scrutinio.

L'articolo 630, comma 1, lettera a) cod. proc. pen., autorizza la richiesta di revisione qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile di assoluzione. La giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che per fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna, la legge si riferisce agli elementi storici

adottati per la ricostruzione del fatto - reato, ritenuto a carico di chi formula la richiesta (Sez. 5, n. 8462 del 09/07/1997, Garrone, Rv. 208608) e, per "fatti stabiliti a fondamento", devono intendersi i "fatti" ritenuti essenziali per la decisione e, quindi, posti a base delle rispettive pronunce (Sez. 3, n. 12320 del 03/11/1994, Masi, Rv. 200729).

La giurisprudenza di legittimità, come ha dato ampiamente atto anche il giudice della revisione, è ferma nel ritenere che l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non vada intesa quale semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle pronunce, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le rispettive sentenze (*ex multis*, Sez. 1, n. 36121 del 09/06/2004, Fursov, Rv. 229531). E ciò in quanto, come è stato chiarito in modo altrettanto netto, l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva, che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto od un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo (cfr. Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, Frescura, Rv. 267531; Sez. 6, n. 32384 del 18/06/2003, Fasiello, Rv. 226291-01).

In altri termini, le situazioni di contrasto di giudicati che legittimano la revisione devono essere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato, con la conseguenza che non possono ravvisarsi sulla base di un contrasto di principio tra due sentenze, che incide direttamente o indirettamente sulla valutazione del materiale probatorio acquisito.

In sostanza l'art. 630 comma 1 lett.a) cod. proc. pen., nel prevedere la richiesta di revisione per inconciliabilità di giudicati su «fatti» si riferisce agli elementi storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto - reato posto a carico di chi formula la richiesta.

2. Con riguardo al caso di concorso di persone nel reato, se da un lato si è affermato che l'accertamento dell'esistenza di un concorso di persone costituisce l'esito di un giudizio valutativo, che, come tale, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 8135, 25/10/2001, Pisano, Rv. 221098; Sez. 4, n. 1515 del 12/05/1999, Fucci, Rv. 214643), dall'altro lato, la situazione muta allorchè il reato per il quale si chiede la revisione sia tra quelli a

"concorso necessario".

3. Risulta chiaramente evidente che qualora l'imputazione in relazione alla quale il ricorrente è stato condannato è quella di corruzione, delitto a concorso necessario che è configurabile solo nel caso in cui vi sia un accordo/promessa tra un privato e un pubblico ufficiale volta al compimento di un atto contrario o meno ai doveri di ufficio, non vi è dubbio che, nel caso in cui sia stato assolto, in distinto procedimento, uno dei due attori necessari della condotta di reato con la formula liberatoria del "fatto non sussiste", il contrasto non si può dire valutativo, poiché attiene al fatto così come descritto nella norma incriminatrice, non potendo ovviamente sussistere una corruzione senza almeno un corrotto ed un corruttore (Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842 - 01).

Questa Corte, con la citata sentenza Russo, ha affermato il principio, pur con riferimento alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ma estensibile per identità di *ratio* al caso in esame, secondo cui è suscettibile di revisione, a norma dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di del delitto di corruzione, posta l'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato di ipotizzare il predetto reato in assenza dell'attività coordinata del corruttore e del corrotto (Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo e altro, Rv. 263842 e Conf. sent. n. 23683 del 2015, non mass.).

4. La Corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto verificare l'applicabilità dei principi ora ricordati nel contraddittorio tra le parti, verificando, in particolare, se i fatti accertati con la sentenza di condanna siano o meno conciliabili con quelli accertati dalla sentenza assolutoria, con la formula perché il fatto non sussiste, laddove in quest'ultima si è affermato che "il positivo accertamento in merito al fatto che Padulo Eugenio aveva avuto contatti con diversi soggetti non consente di affermare con certezza che l'importo di euro 200 a cui fa riferimento Padulo Eugenio come somma che Padulo Pasquale doveva inserire nella busta unitamente agli oggetti a lui destinati fosse stata concordata con Abis Daniele, piuttosto che con altri soggetti a cui si fa riferimento nel corso delle conversazioni" (p. 14 della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V.)

Si tratta di valutazioni di fatto che la Corte territoriale avrebbe dovuto introdurre nella fase del giudizio, sottoponendo tali aspetti al contraddittorio tra le parti.

ref

5. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia; e ciò in quanto, in tema di revisione, la regola di cui all'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. - per la quale, in caso di accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza; viceversa qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza, il rinvio deve essere disposto - ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato (Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014 - dep. 18/11/2014, Guttadauro, Rv. 261686-01).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia

Così deciso l'11/01/2021.

Il Consigliere estensore

Emanuela Gai

Il Presidente

Luca Ramacci

